



Giovanna Del Gobbo

**“Riconoscere l’apprendimento
permanente: dal limite dei 12 cfu
alle linee guida per le università
associate”**

1. Potenzialità aperte dal DM

Opportunità in ottica LLL

Certamente può contribuire a far emergere il valore dell'apprendimento non formale. Ma occorre che gli studenti siano in grado di operare una riflessione sul proprio percorso e delle competenze acquisite

Possibilità di esternalizzare i servizi dell'Università e rispondere a richieste di riconoscimento di crediti di coloro che non sono iscritti alle università, i quali avrebbero possibilità di iniziare un nuovo corso di studi o accedere al mercato del lavoro.

Costringe ad "aprire" la progettazione dei corso di studio al mondo esterno

Microcredenziali

L'applicazione del DM dovrebbe dare spazio alle possibilità aperte dal riconoscimento delle microcredenziali

2. Criticità da affrontare per l'applicazione del DM

equità e trasparenza dei criteri per validazione e riconoscimento

Obsolescenza

Occorrerebbe valutare l'obsolescenza dei programmi dei percorsi formativi da riconoscere e quanto tempo prima si è svolta l'attività lavorativa/formativa (se svolta 10 anni fa è riconoscibile?)

Lauree abilitanti

Occorre conciliare l'applicazione del DM 931 con il rispetto delle disposizioni specifiche per le lauree abilitanti, per le quali la normativa prevede pareri di conformità/accreditamenti, anche con riferimento all'adeguatezza di laboratori ecc...

E' possibile che pervengano richieste di riconoscimento CFU per attività (professionali o di formazione post-diploma non universitaria) che di fatto si sono svolte in laboratori non autorizzati ai fini dell'abilitazione professionale.

**La modifica degli ordinamenti didattici di Ateneo
diventa necessaria**

Ci sono delle attività trasversali e comuni a molti corsi di studi (abilità informatiche, idoneità linguistiche) che potrebbero essere standardizzati a livello di competenze utili al riconoscimento dal sistema accademico in generale

Corsi di laurea ad orientamento professionale

Necessità di chiarire con gli ordini professionali eventuali riconoscimenti per attività di tirocinio o laboratoriali

Non sono chiare le procedure di applicazione

La formazione dei docenti o del personale impegnato va certamente organizzata

Decreto pasticciato sarà mai applicato?

Decreto fatto per adempimento che crea più problemi di quanti ne risolve!

Classi di corsi e linee operative

Potrebbero essere elaborate a livello nazionale delle linee guida tra i corsi della stessa classe di laurea

3. Buone pratiche negli Atenei

Potrebbe rappresentare uno stimolo a ripensare la progettazione dei CDS con maggiore collegamento tra obiettivi formativi e competenze

Sistema di identificazione, Validazione e Certificazione delle competenze

Attività di individuazione, valutazione e certificazione delle competenze, attraverso processi e percorsi dedicati a studenti, di riconoscimento dei titoli di studio e valutazione autonoma delle competenze e delle soft skills.

Convenzioni

Si potrebbero stipulare convenzioni con enti/aziende per standardizzare alcuni riconoscimenti di competenze informali di categorie di lavoratori di gruppi omogenei

Osservazioni & Commenti

**utili linee guida condivise e formazione per coloro
che dovranno operare in questo ambito**

domanda di chiarimento posta al termine del webinar

Vorrei un confronto in merito alla seguente questione posta da un docente: Il dubbio principale è che il CFU è una misura del lavoro svolto dallo studente all'interno di un "corso di studio" (cfr. D.M. 931/2024, art. 1, comma 1, lett. b: "credito formativo universitario (CFU)": la misura del volume di lavoro di apprendimento richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio), cioè all'interno di un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, corso di dottorato, di specializzazione, di master di I e II livello (D. M. 270/2004, art. 3).

Viceversa, l'insieme delle competenze, conoscenze e abilità che possono essere riconosciute in conseguenza di un qualunque altro percorso formativo sono semplicemente "crediti formativi" (cfr. D.M. 931/2024, art. 1, comma 1, lett. a), che, a discrezione delle università, possono divenire succe

da rita.mariotti a tutti: 4:18 PM

successivamente oggetto di riconoscimento, cioè possono essere "convertiti" in CFU all'interno dei corsi di



La sensazione è che tutti questi nuovi decreti (come anche quello relativo alla contemporanea iscrizione) portino le Università ad essere sempre più azienda che genera profitto e poco ente formativo

La definizione di standard minimi nelle procedure di valutazione e validazione per il riconoscimento di crediti formativi in ingresso pone l'attenzione forse anche sul problema di definire standard minimi nelle procedure di progettazione soprattutto dei corsi di alta formazione e aggiornamento universitari per il rilascio di CFU.

Forse si potrebbe tentare di chiedere ai due ministeri una nota di interpretazione autentica su alcune disposizioni contenute nel decreto interministeriale.